

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4043

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore PETTINATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1999**

—————

Norme per l’innalzamento dell’età pensionabile  
dei dirigenti scolastici

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il *deficit* previdenziale è salito nell'anno 1999 a 39 miliardi di lire e tale crescita, secondo molti esperti, è da attribuire per la maggior parte alla gestione delle pensioni dei dipendenti pubblici che già nell'anno 1998 avevano fatto registrare, secondo le note del Nucleo di valutazione della spesa pensionabile del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, aumenti considerevoli.

In particolare, dell'intero *deficit*, quasi 20 miliardi di lire, pari ad oltre il 60 per cento del debito complessivo, discendono dal settore pubblico e quindi, considerato che il maggiore contributo al saldo negativo del 1998 è dato dai dipendenti pubblici, si può evincere come essi da soli pesino per circa due terzi sul disavanzo complessivo.

Tutto ciò, secondo il citato Nucleo di valutazione, consente di affermare che nel 1998 si è confermata una tendenza di carattere strutturale al divario tra numero delle pensioni e numero dei contribuenti, il cui rapporto è cresciuto dal 68,6 per cento del 1997 al 71,2 per cento del 1998.

Dati più recenti, anche se non ancora statisticamente resi pubblici, confermano una linea di tendenza rivolta a determinare una ulteriore condizione negativa alla fine dell'anno in corso.

Non sfugge, quindi, alle comuni considerazioni, che le superiori valutazioni riguardanti l'andamento della dinamica previdenziale del nostro Paese risultano fortemente sperequate se confrontate con l'analogo andamento dei Paesi della Comunità.

È necessario, pertanto, pervenire a conclusioni correlate all'andamento della dinamica pensionistica degli altri Paesi europei,

considerando anche il problema dei limiti di età pensionabile riferito ai dipendenti pubblici.

La materia, anche se oggetto di permanente osservazione, appare sostanzialmente non sufficientemente approfondita ed esiste più che un motivo per considerare opportuna una seria valutazione sulla dirigenza pubblica, e più in particolare sulla dirigenza scolastica.

Una prima considerazione riguarda l'esistente disparità di trattamento tra la figura del magistrato e del professore universitario e quella del dirigente scolastico, disparità resa meritevole di attenzione, alla luce della recente normativa che introduce tale figura, secondo quanto disciplinato ulteriormente dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59.

Oltre alla normativa citata, trovano legittimazione le giuste notazioni di quei dirigenti scolastici che si sentono, senza ancora considerare i prevedibili danni economici emergenti, fortemente discriminati e danneggiati dalla disparità di trattamento esistente, non ultimo per la impossibilità di partecipare ai programmati corsi di formazione.

Alla luce di ciò non sfugge l'urgenza della definizione di questo problema. Non risolverlo positivamente significherebbe accettare il giudizio di incoerenza che verrebbe riservato a legislatori non attenti all'andamento della spesa pensionistica, non rispettosi della professionalità raggiunta da alcuni in relazione ai provvedimenti legislativi finora adottati.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. I dirigenti scolastici di cui all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere trattenuti in servizio sino all'età di 70 anni, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, a richiesta degli interessati, anche ai dirigenti scolastici in servizio nell'anno scolastico 1998-99, per i quali è stato emesso formale provvedimento di collocamento a riposo.

